



Istituto Comprensivo
“S. G. Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini”

70024 Gravina in Puglia - Corso Vittorio Emanuele, 32,
Tel. - Fax 080-322-1229

www.icsgboscogravina.edu.it
baic88100c@istruzione.it baic88100c@pec.istruzione.it
c.f. 82014660722

Circ. n. 168

Gravina in Puglia, 30/08/2021

ISTITUTO COMPrensIVO "S.G. BOSCO - BENEDETTO XIII - POGGIORSINI" - -GRAVINA IN PUGLIA
Prot. 0002779 del 30/08/2021
04-08 (Uscita)

Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Al Personale ATA
Al sito web

OGGETTO: Avvio Anno Scolastico 2021/22 - Obbligo possesso del "Green Pass" (o certificazione verde) per tutto il personale scolastico.

La presente circolare abroga e sostituisce la precedente circ. n. 166 datata 28/08/2021 pari oggetto. L'unica variazione rispetto alla precedente, ora abrogata, è riportata in grassetto ai punti 3 e 5 delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico (pag.4).

PREMESSA

Si porta a conoscenza di tutta la comunità scolastica dell'I.C. “S. G. Bosco - Benedetto XIII - Poggiorsini” quanto previsto dalla normativa vigente a seguito del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, in previsione dell'inizio delle attività lavorative e didattiche per l'anno scolastico 2021-22.

A) Il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, articolo 1, comma 6 integra il Decreto-legge 22 aprile del 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, e l'articolo 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) stabilisce che:

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (...) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52);
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico (...) è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021;

4. I dirigenti scolastici (...) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al c.1.

B) La Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 avente come oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico, chiarisce quanto segue:

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. **La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde;**

2. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi, come previsto dal DPCM "Green Pass" del 17/06/2021:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

C) Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata e pertanto:

1. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105”, nonché agli edifici destinati alle attività educative/scolastiche.

2. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

D) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”.

1. Il **decreto-legge n. 111/2021** stabilisce come detto l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID- 19” (art. 9-ter comma 1) e prevede poi che “i dirigenti scolastici (...) siano tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al citato comma 1, ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio (articolo 9-ter, comma 4).

2. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.
3. A parere del Ministero dell'Istruzione, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo temperato l'orientamento in materia del Garante della Privacy.

E) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - Conseguenze.

1. Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter del D.L. n. 111/2021) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.
2. Le sanzioni previste per “l'assenza ingiustificata” derivanti dal comma 2 (articolo 9-ter del D.L. n. 111/2021) non sostituiscono quelle previste dalla previgente disciplina in materia, che continua ad applicarsi, ove ricorra (articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l'articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001). Trattasi quindi di un'ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Pertanto vi sono ora due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti.

F) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - I quattro giorni.

Oltre alle conseguenze previste per le "assenze ingiustificate" a partire dal quinto giorno sopra citate, per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (punto 7 Nota Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13/08/2021).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente circolare, stabilisce che:

1. Come previsto dall'art. 1 del D.L. 111/21, nell'a.s. 2021/22 le attività delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano in presenza e dovranno essere adottati, come da protocolli e linee guida, misure minime di sicurezza (comma 2) già applicate durante l'a.s. 2020/21, ovvero:
 - uso della mascherina;
 - rispetto del distanziamento di almeno un metro;

– divieto di accesso all’Istituto in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Nelle classi nelle quali tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale, sarà valutata la possibilità di derogare all’utilizzo della mascherina (comma 3).

2. A decorrere dal giorno 01 settembre 2021, prima dell'inizio delle proprie attività lavorative previste e/o del proprio turno di lavoro, tutto il personale scolastico dell'I.C. “S. G. Bosco - Benedetto XIII - Poggiorsini” è tenuto ad esibire al personale incaricato copia cartacea ovvero elettronica che dimostri il possesso del **Green Pass** ottenuto secondo quanto riportato nel precedente punto 2 della lettera **B**). Per il personale neo immesso in ruolo, l'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass avverrà successivamente alla stipula del contratto di lavoro.
3. **Per la verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori, il Dirigente scolastico incaricherà, con apposita nomina, specifico personale della scuola che dovrà provvedere alla redazione di opportuno registro con tutti i nominativi del personale scolastico suddiviso per plesso, ove registrare ESCLUSIVAMENTE l'avvenuto controllo, e non l'esito dello stesso. Il personale incaricato sarà dotato di specifici strumenti/applicazioni per la lettura del QR Code per la verifica del Green Pass, in attesa che la piattaforma digitale per il controllo della certificazione verde venga attivata dal Ministero.**
4. Nessuna copia del Green Pass dovrà essere custodita presso l'Istituzione Scolastica.
5. **Il controllo del Green Pass avverrà quotidianamente all'atto del primo ingresso nelle strutture scolastiche dell'Istituto. Si precisa che l'obbligo del possesso ed esibizione del Green Pass per l'accesso nelle infrastrutture scolastiche è attualmente previsto sino al 31 dicembre 2021. Una volta introdotta la piattaforma di controllo da parte del Ministero, non sarà più necessario esibire e/o controllare la certificazione verde al personale in ingresso a scuola in quanto i Dirigenti Scolastici e/o personale di segreteria delegato, potranno accedere alla suddetta piattaforma per controllare automaticamente ogni mattina la situazione di ciascun insegnante.**
6. La mancata esibizione del Green Pass comporterà l'immediato allontanamento dal luogo di lavoro con la motivazione di “Assenza ingiustificata”, a cui seguiranno le sanzioni previste dalla normativa in vigore, riportate ampiamente in premessa.

Infine, si precisa che la presente Amministrazione provvederà a modificare e/o integrare le disposizioni sopra riportate qualora intervenissero successivi atti/disposizioni da parte del Legislatore/Ministero.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonia MASSERIO)